

Il sistema delle alternative alla detenzione

Affidamento in prova al servizio sociale

Detenzione domiciliare

Semilibertà

Liberazione condizionale

Liberazione anticipata

Finalità



**Messa in discussione la
centralità del carcere**

**Fine della detenzione
come segregazione**

**Partecipazione
all'opera di
rieducazione**

**Sistema originario
Legge 354/1975**

```
graph LR; A((Sistema originario  
Legge 354/1975)) --- B((Affidamento  
in prova)); A --- C((Semilibertà)); A --- D((Liberazione  
anticipata));
```

**Affidamento
in prova**

- **Trattamento in libertà per un periodo corrispondente alla pena da scontare**

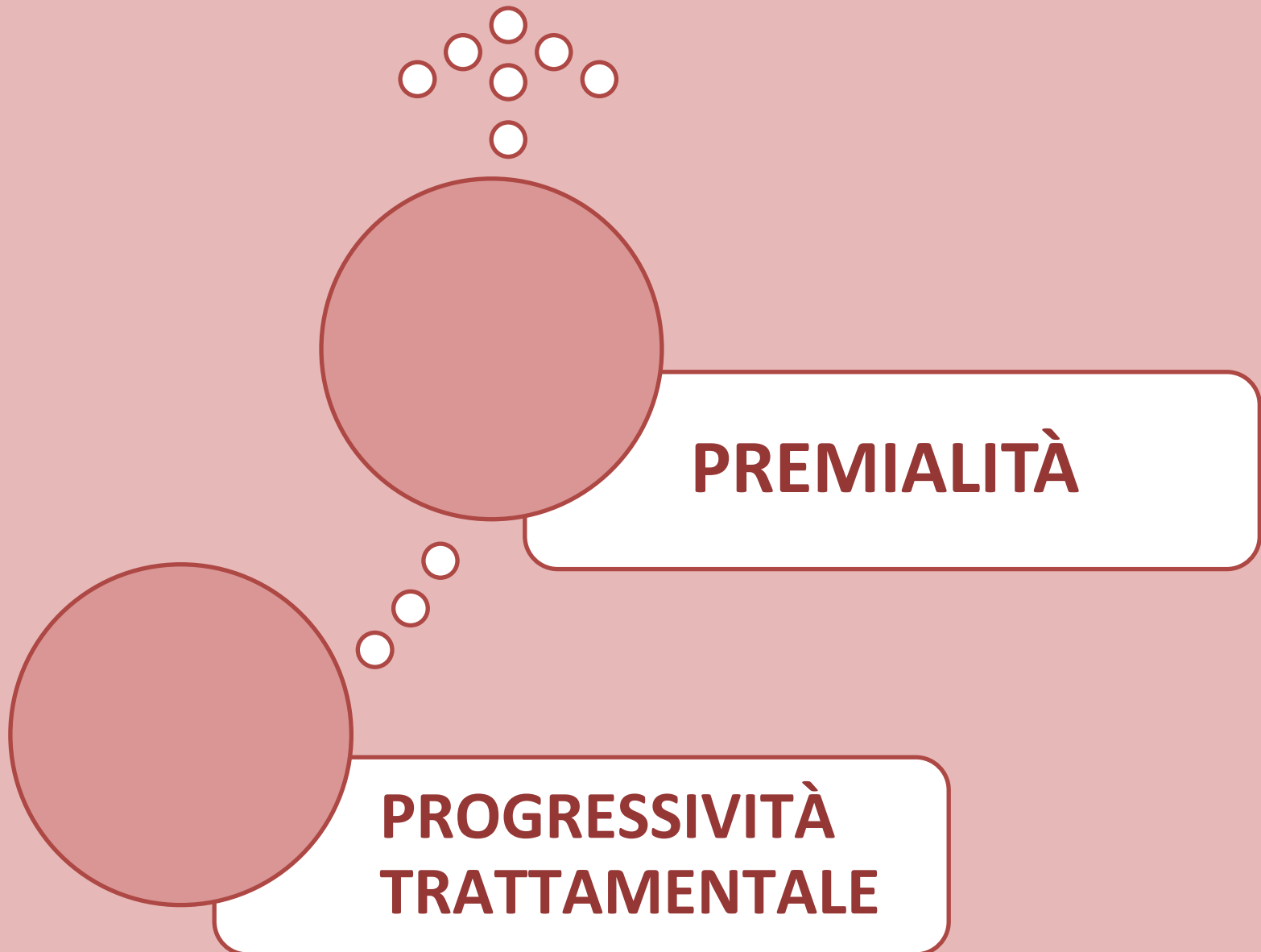
Semilibertà

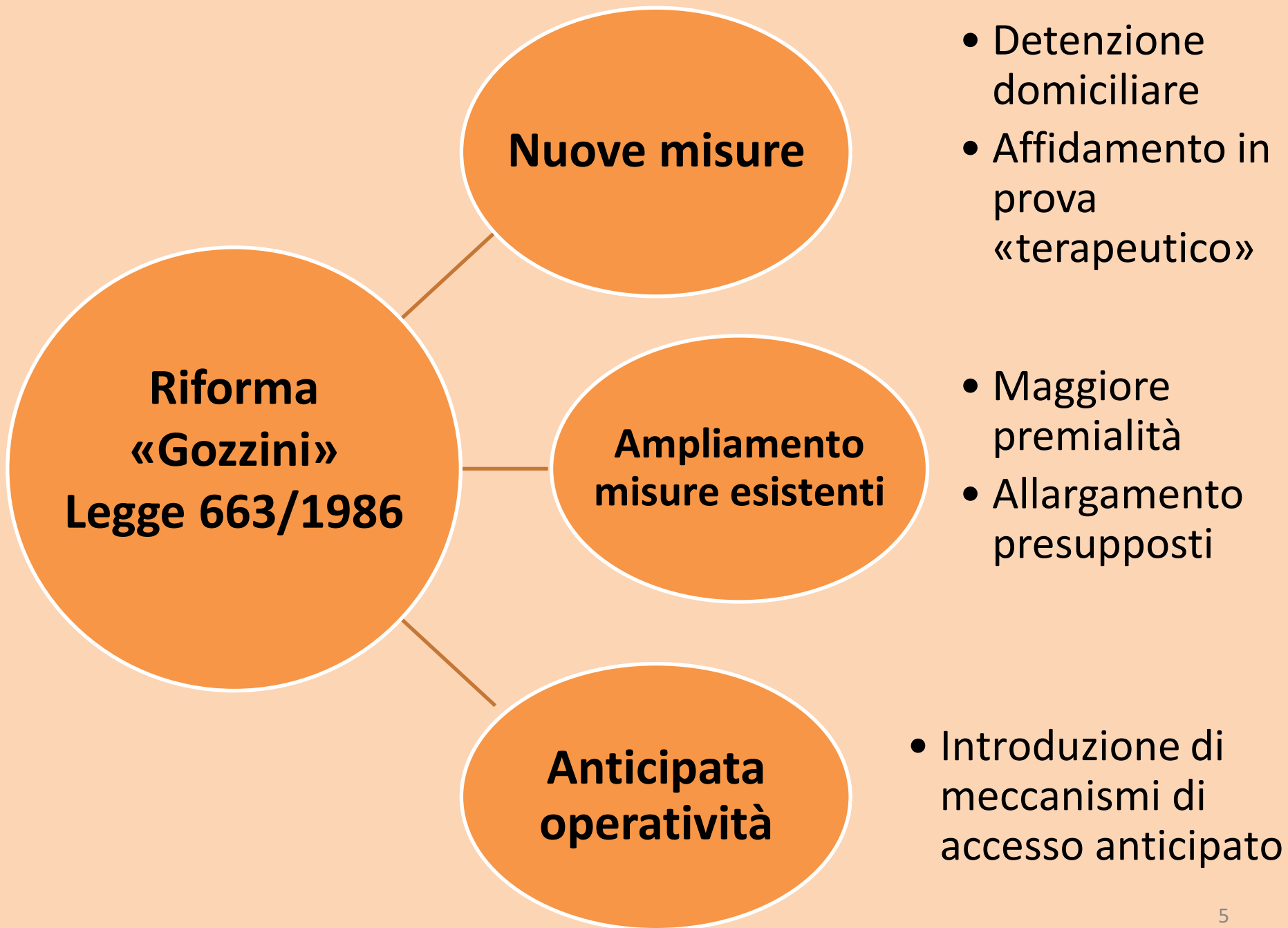
- **Consente attività *extra-moenia***
- **Attenua la segregazione**

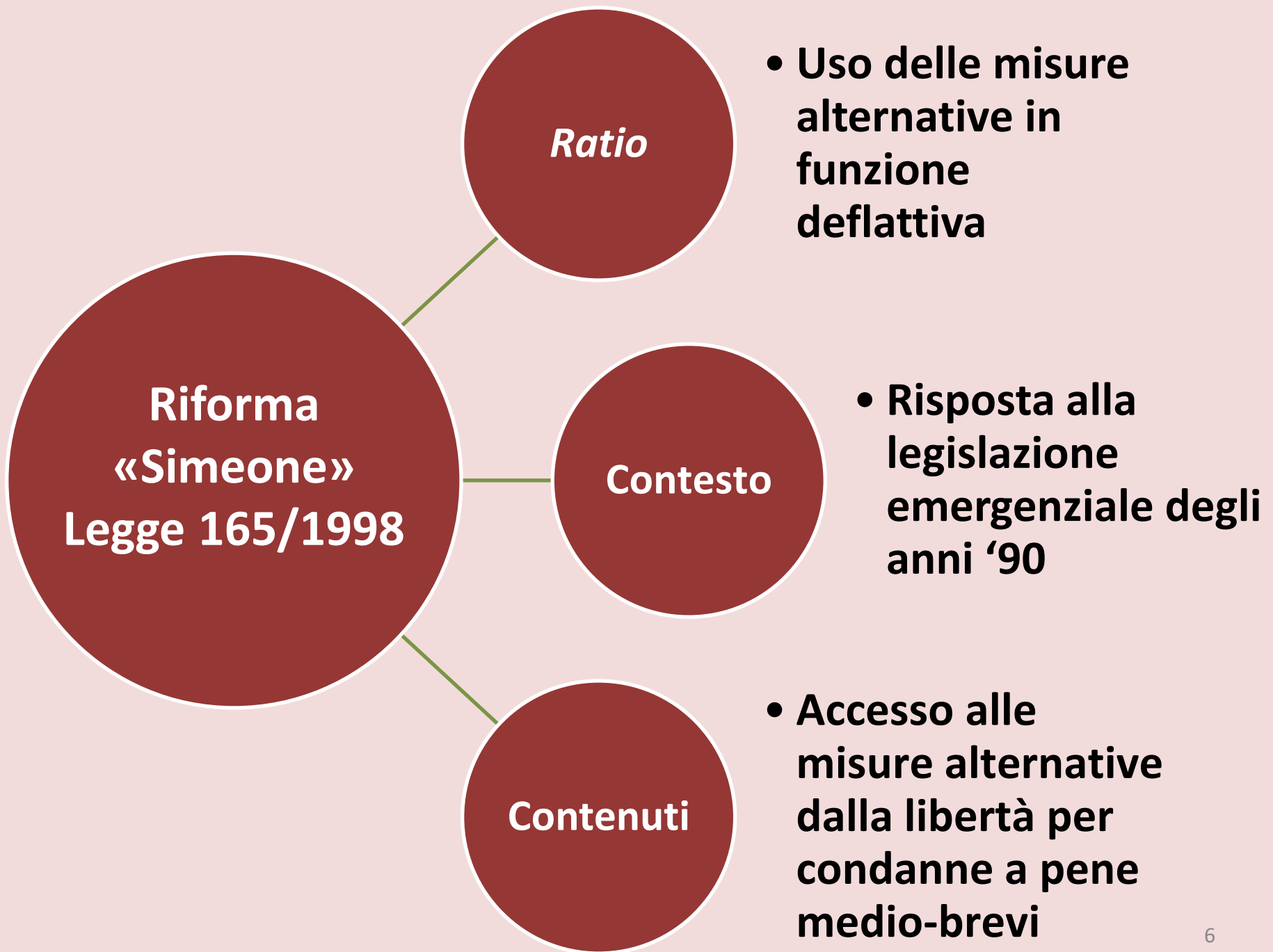
**Liberazione
anticipata**

- **Riconoscimento di uno sconto di pena per la partecipazione all'opera rieducativa**

Caratteri comuni







Art. 656 c.p.p.

**come modificato dalla
legge 165/1998**

**Sospensione
dell'ordine di
esecuzione della
pena**

Comma 5

**Condanna non superiore
a 3 anni di reclusione**

**Condanna non superiore
a 6 anni di reclusione
per l'affidamento in
prova terapeutico**

Art. 656 c.p.p.

come modificato dalla
legge 165/1998

Invio al condannato
dell'ordine di esecuzione,
unitamente al decreto di
sospensione ...

- ... *con avviso della possibilità entro 30 giorni di chiedere la misura alternativa alla detenzione*

Art. 656 c.p.p.

come modificato dalla
legge 165/1998

Se la **RICHIESTA È INOLTRATA** nel termine, l'esecuzione della pena rimane sospesa fino alla pronuncia del tribunale di sorveglianza, tenuto a decidere *«entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza»*

Se la **RICHIESTA NON È INOLTRATA** nel termine o è dichiarata **INAMMISSIBILE** o **INFONDATA**, viene revocata la sospensione e si dà esecuzione all'ordine di carcerazione

Art. 656 c.p.p. e legge Simeone

Sospensione dell'esecuzione delle condanne definitive con pene contenute nei 3 anni di reclusione (6 anni per l'affidamento in prova terapeutico)

Ad eccezione dei condannati per i reati di cui all'art. 4-bis ord. penit. e per coloro in custodia cautelare in carcere per i fatti oggetto della condanna da eseguire

Consegna dell'ordine di carcerazione e del decreto di sospensione al condannato con avvertimento che entro 30 gg. può chiedere una misura alternativa

Se il condannato formula la richiesta l'esecuzione resta sospesa durante la decisione del Tribunale di sorveglianza che deve avvenire entro 45 gg.

Se il condannato non chiede la misura nei termini, se la richiesta è dichiarata inammissibile o rigettata dal Tribunale il procedimento esecutivo riprende il suo corso

Revoca della sospensione dell'esecuzione e immediata esecuzione della condanna

Il condannato agli arresti domiciliari resta nello stato detentivo in cui si trova in attesa della decisione del Tribunale sull'applicabilità della detenzione domiciliare

Il periodo trascorso agli arresti domiciliari è computato nella pena da eseguire

Interventi di riforma sull'art. 656 c.p.p. (in un'ottica di carcerizzazione)

AMPLIAMENTO DEI REATI OSTATIVI

- **Comma 9 lettera a)**
 - Oltre ai reati di cui all'art. 4-*bis* ord. penit.
 - Art. 423 *bis* c.p. (*cfr. Corte cost. 3/2023*)
 - Art. 624 *bis* c.p. (*cfr. Corte cost. 125/2016*)
 - Art. 572 co. 2 c.p. (*comma abrogato*)
 - Art. 612-*bis* co. 3 c.p.
- **Comma 9 lettera c)**
 - Introdotta l. 251/2005 e riguardava i plurirecidenti
 - Abrogata d.l. 78/2013

Interventi di riforma sull'art. 656 c.p.p. (in un'ottica di decarcerizzazione)

Ampliamento dei meccanismi di accesso ad opera del d.l. 78/2013, conv. nella l. 94/2013

**Introduzione dei
commi 4-*bis*, 4-*ter*
e 4-*quater***

**Computo «preliminare»
della liberazione
anticipata**

**Modifiche al
comma 5**

**Elevato a 4 anni il limite di pena per
accedere alla misura della detenzione
domiciliare**

*(equiparato a quello previsto per la
concessione della misura dalla detenzione)*

Interventi di riforma sull'art. 656 c.p.p.

(in un'ottica di decarcerizzazione - *d.lgs. 150/2022*)

**Modifica dei commi 3 e 5
dell'art. 656 c.p.p.**

**Avviso al condannato della
facoltà di accedere ai
programmi di giustizia
riparativa**

SINTESI

(casi di accesso alle misure alternative dalla libertà)

Condanna non superiore ai 3 ANNI di reclusione

Condanna non superiore ai 4 ANNI di reclusione per i soggetti che possono accedere alla detenzione domiciliare

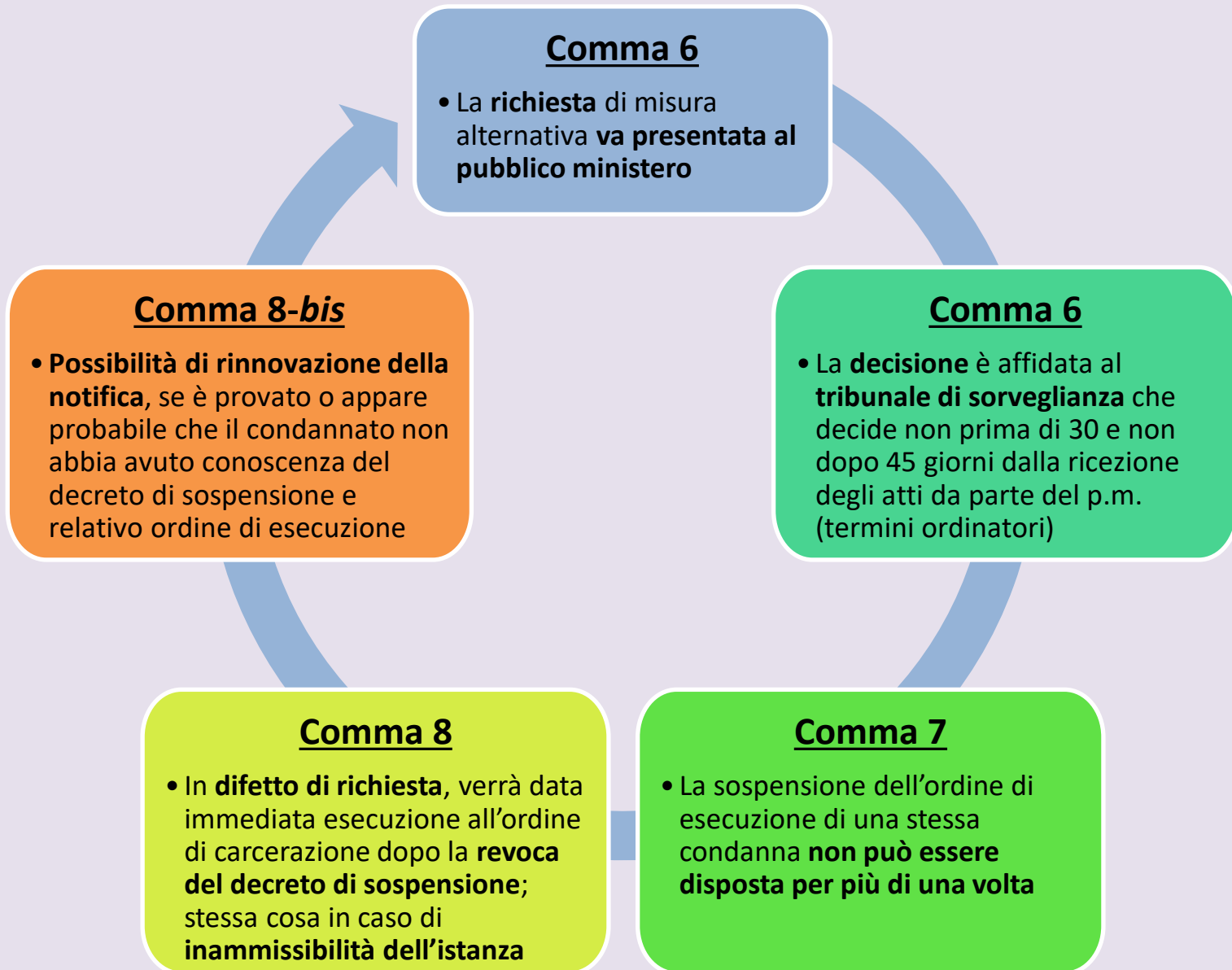
Condanna non superiore a 6 ANNI per l'affidamento in prova terapeutico

DIVIETO

- per i condannati ex art. 4 *bis* ord. penit, ex artt. 423-*bis* comma 1, 624-*bis*, 572 c. 2, 612-*bis* c. 3 c.p.
- per coloro che si trovano in custodia cautelare in carcere al momento del passaggio in giudicato della sentenza

■ In questi casi, l'accesso è consentito anche ai condannati che all'atto del passaggio in giudicato della sentenza si trovino agli arresti domiciliari

Profili procedurali art. 656 c.p.p.



Corte cost., 2 marzo 2018, n. 41

**Incostituzionalità del comma 5
dell'art. 656 c.p.p., in riferimento
all'art. 3 Cost., nella parte in cui non
consente la sospensione dell'ordine di
esecuzione di sentenze di condanna
comprese tra i 3 e i 4 anni di
reclusione**

Art. 47 comma 3 *bis* ord. penit.: affidamento in prova allargato

Il d.l. 146/2013 ha consentito la concessione dell'affidamento in prova in presenza di una pena anche residua non superiore a quattro anni quando il condannato ...

... «abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio [in ordine alla rieducazione e alla idoneità della misura a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati]»

Corte cost. 41/2018 - *Ragioni dell'incostituzionalità*

manca di elevare il termine previsto per sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva, così da renderlo corrispondente al termine di concessione dell'affidamento in prova allargato, il legislatore non è incorso in un mero difetto di coordinamento, ma ha leso l'art. 3 Cost. Si è infatti derogato al principio del parallelismo senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo ad un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali

SINTESI

(casi di accesso alle
misure alternative
dalla libertà dopo
Corte cost. 41/2018)

**Condanna non
superiore ai 4 ANNI
di reclusione**

**Condanna non
superiore a 6 ANNI
per l'affidamento in
prova terapeutico**

DIVIETO

- per i condannati ex art. 4 bis ord. penit, ex artt. 423-bis comma 1, 624-bis, 572 c. 2, 612-bis c. 3 c.p.
- per coloro che si trovano in custodia cautelare in carcere al momento del passaggio in giudicato della sentenza

 In questi casi, l'accesso è consentito anche ai condannati che all'atto del passaggio in giudicato della sentenza si trovino agli arresti domiciliari